

D.D.L. "Norme di interpretazione autentica dell'art. 37 della L.R. 9.5.1984,  
n. 26"

(rel. Cons. Ciannamea)

Il Presidente

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

é a tutt'oggi nota la questione che da anni ormai travaglia il personale dipendente e che si trascina stancamente tra ricorsi decisioni giurisdizionali e giudiziarie, interpretazioni ed interventi senza trovare ancora una soluzione definitiva.

Non é necessario, quindi, rifare la storia della interpretazione da dare alla norma di cui all'art. 37 della legge regionale 26/84 relativa alla determinazione del riequilibrio dell'anzianità.

Tutti gli elementi sono contenuti nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame.

Il problema che si pone e che deve interessare il Consiglio regionale é se la Regione abbia o no la capacità giuridica, nell'ambito della autonomia, di interpretare la norma di legge.

L'organo di Controllo, infatti, nell'esaminare le deliberazioni adottate dalla giunta Regionale di determinazione del trattamento economico dei dipendenti, dopo un primo orientamento favorevole, ha ritenuto che la interpretazione data alla norma citata, pur non essendo esclusa dal testo legislativo, non sia nè accoglibile nè condivisibile in virtù della norme costituzionali (art. 97 della Costituzione) e di quelle contenute nella legge quadro del pubblico impiego. (art. 11 della legge 29.3. 1983, n. 93).

Vedasi per tutte la decisione negativa n. 17357/17030 del 20/11/1985.

Al riguardo, si rileva che nessuna disposizione costituzionale o di legge é stata violata dalla Regione.

Non certo la norma dell'art. 97 della Costituzione, che dispone che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione.

Come ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 14/1962, la norma é stata considerata dal costituente come condizione per assicurare il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione attraverso una razionale, predeterminata e stabile distribuzione di compiti nell'interesse del servizio e per far sì che i cittadini, nel rivolgersi alla pubblica amministrazione, conosca con esattezza qual'é l'ufficio competente per il suo caso, quali ne sono le attribuzioni, quali le responsabilità di colui che vi é preposto e che rappresenta nei suoi confronti il pubblico potere.

Peraltro, con sentenza n. 7/1965, la stessa Corte ha affermato che l'apprezzamento delle disposizioni legislative adottate per la organizzazione di un ente pubblico, in quanto non contrastino con specifici che norme costituzionali, rientra nell'esercizio del potere discrezionale del le gislatore.

Non si riesce, quindi, a comprendere in quale modo la Regione abbia violato la citata norma costituzionale, nel momento in chi ha adottato una apposita legge, che stabilisce esattamente il trattamento economico del personale dipendente, e ne ha applicato le norme in misura uniforme per tut-ti, dando alle stesse la interpretazione derivante dalla connessione logica del-le parole e delle frasi nelle ~~nelle~~ stesse contenute.

Ne ha violato le disposizioni della legge qua-dro.

E' stato solennemente affermato dalla Corte Co-stituzionale (sentenza n.219 del 13 luglio 1984) che spetta alle leggi regionali non la pura e semplice riproduzione dell'accordo sindacale stipulato in sede nazio-nale ma, quando sia necessario, il suo adeguamento alla peculiarità dell'ordinamento dei suoi uffici ed alla disponibilità del bilancio regionale.

In conseguenza di tale principio si dovette pro-cedere alla modifica del comma 3 dell'art.10 della legge quadro sul pubblico impie-go.

E' pacifico, pertanto, che la fonte normativa, nella questione che ci occupa, è la legge regionale e non l'accordo sindacale che, rispetto a quella, si pone come presupposto necessario.

E' pacifico, ancora, che, con la legge regiona-le, non si sono affatto attribuiti al personale emolumenti nuovi o diversi da quel-li conteplati nell'accordo nazionale.

L'organo regionale ha ritenuto di dare applica-zione alla norma dell'art.37 della legge 26/84 in maniera coerente al tenore let-terale e sistematico della stessa.

Davanti al protrarsi della questione, che produ-ce una ingiustificata ed inammissibile sperequazione del trattamento economico del personale dipendente, non rimane che addivenire, attraverso una apposita norma le gislativa, alla interpretazione autentica dell'articolo in questione.

Per i suddetti motivi, si raccomanda al Consi-glio regionale l'approvazione della legge stessa, in ordine alla quale la Commis-sione ha espresso parere favorevole.



LE G G E \_ R E G I O N A L E

"Norme di interpretazione autentica dell'art.37 della  
Legge Regionale 9 Maggio 1984 n. 26".

Relatore : Leonardo Ciannamea.

## ARTICOLO UNICO

Il "valore" "in mesi" delle classi e degli scatti di ciascuno degli otto livelli della Legge regionale 22/81, previsto dal secondo comma dell'art. 37 della Legge regionale 26/84, è rappresentato dagli importi risultanti dal "reticolo" di cui al primo comma suddivisi per i dodici mesi dell'anno.

I mesi di effettivo servizio nel livello di appartenenza al 31.12.1982 sono valutati fino a centonovantadue in termini di classi e per i rimanenti in termini di scatti; sono "pure" così valutati i mesi di effettivo servizio resi in ciascuno dei rimanenti sette livelli della Legge regionale 22/81.-